

Codice A1614A

D.D. 16 aprile 2021, n. 227

**PSR 2014-2020 - Attività a titolarità' regionale relative alla Misura 4.3.4 az.2 - modifica delle modalità' organizzative per la gestione delle fasi di predisposizione, ricezione, controllo amministrativo ed istruttoria delle domande di sostegno.**



**ATTO DD 227/A1614A/2021**

**DEL 16/04/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1614A - Foreste**

**OGGETTO:** PSR 2014-2020 - Attività a titolarità' regionale relative alla Misura 4.3.4 az.2 – modifica delle modalità' organizzative per la gestione delle fasi di predisposizione, ricezione, controllo amministrativo ed istruttoria delle domande di sostegno.

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11.3.2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17.7.2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto il Regolamento UE n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e agli organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

visto il Regolamento UE n. 640/2014 del 11 marzo 2014 che integra il regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

visto il Regolamento UE n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le

norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

visto il Regolamento UE n. 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visto l'art. 1 della l.r. 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari", così come modificato dall'art. 12 della l.r. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della l.r. 9/2007, che prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) a cui sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Piemonte di aiuti contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola comune;

considerato che l'ARPEA è stata riconosciuta, con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25 gennaio 2008, quale organismo pagatore regionale ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni comunitarie a carico dei fondi FEAGA e FEASR;

visto il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte vigente, approvato con decisione della Commissione europea C(2020)7883 del 6 novembre 2020 e recepito con D.G.R. n. 23-2324 del 20 novembre 2020;

considerato che nell'ambito del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte sono previste attività a titolarità regionale nell'ambito dell'attuazione della Misura 4.3.4, azione 2 "Infrastrutture informatiche per il settore forestale";

vista la DGR n. 36-3578 del 4 luglio 2016 con cui sono stati approvati i documenti e gli indirizzi costituenti, nel loro complesso, il quadro organico di riferimento per l'attuazione delle Misure del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte da realizzarsi a titolarità regionale;

vista la DGR 80-6272 del 22.12.2017 con la quale la Giunta regionale:

- adotta le disposizioni attuative, tra le altre, dell' Operazione 4.3.4 - Azione 2 "Infrastrutture informatiche per il settore forestale";
- destina, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dal P.S.R per la specifica Operazione 4.3,4 - az. 2, risorse pari a Euro 1.250.000,00 al primo bando, di cui € 539.000,00 di quota UE, € 497.750,00 di quota Stato ed € 213.250,00 di quotaregionale;
- stabilisce che i bandi siano approvati con Determinazione Dirigenziale del Settore Competente, individuato nel Settore Foreste della Direzione Regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica (A18), ad oggi inquadrato come Settore A1614A della Direzione Ambiente, Energia e Territorio (A16) ;
- dà atto che l'erogazione dei pagamenti di cui alle Operazioni sopracitate rientra nelle competenze istituzionali dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

dato atto che in riferimento all'Operazione 4.3.4 "Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali" – Azione 1 Viabilità e logistica e Azione 2 Infrastrutture informatiche è stato autorizzato l'aiuto codificato con il numero SA.48340 ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25.06.2014;

vista la Convenzione rep. 116 del 08.07.2020 firmata in data 13.03.2020 fra ARPEA e Direzione

Ambiente, Energia e Territorio per la delega delle attività inerenti la ricezione, l'istruttoria, il controllo e l'ammissione a finanziamento delle domande di sostegno a titolarità regionale delle Misure 1, 4, 7 e 8 (montagna e foreste) previste dal Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte;

visto il "Manuale delle procedure controlli e sanzioni - Misure non SIGC" approvato dal ARPEA con Determinazione n. 155/2016 del 03.08.2016 e successive revisioni nel quale è previsto che, al fine di garantire il principio della separazione delle funzioni, i funzionari che si occupano dell'istruttoria delle domande di sostegno devono essere diversi da coloro che intervengono nell'iter istruttorio di controllo e di liquidazione delle domande di pagamento;

ritenuta per quanto sopra la necessità di disciplinare l'organizzazione delle fasi di ricezione, controllo amministrativo ed istruttoria delle domande di sostegno per le attività a titolarità regionale relative alla Misura 4, operazione 3.2, azione 2 nel rispetto dei principi di indipendenza e separazione delle funzioni al fine di evitare i possibili conflitti di interesse;

considerato che la disciplina, attraverso l'approvazione degli specifici bandi, delle procedure e dei criteri di selezione degli interventi a titolarità regionale relativi all'operazione 4.3.4-az.2 "Infrastrutture informatiche per il settore forestale" è demandata al Settore Foreste, come previsto dalla DGR 80-6272 del 22.12.2017;

vista la D.D. 26 aprile 2018, n. 1163/A1807A con cui sono state approvate le modalità organizzative per la gestione delle fasi di predisposizione, ricezione, controllo amministrativo ed istruttoria delle domande di sostegno;

ritenuto opportuno modificare le suddette modalità organizzative in relazione alle variazioni organizzative delle direzioni regionali e per aggiornare le disposizioni relative alle proroghe;

visto il d.lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;
- visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa, di sostituire le modalità organizzative per la gestione delle fasi di predisposizione, ricezione, controllo amministrativo ed istruttoria delle domande di sostegno per le attività a titolarità regionale relative alla Misura 4, operazione 3.4, azione 2 approvate con D.D. 26 aprile 2018, n. 1163/A1807A con le modalità organizzative di cui all'Allegato A, parte integrante della presente determinazione.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Ai fini dell'efficacia del presente atto si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito internet della Regione Piemonte, Sezione Trasparenza, valutazione e merito.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1614A - Foreste)  
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Allegato

## ALLEGATO A

Modalità organizzative per la gestione delle fasi di predisposizione, ricezione, controllo amministrativo ed istruttoria delle domande di sostegno per le attività a titolarità regionale relative alla Misura 4, operazione 3.4, azione 2 di competenza del Settore Foreste della Direzione Ambiente, Energia e Territorio.

### 1 – PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI

Alla fase di predisposizione dei progetti delle attività da svolgersi a titolarità regionale provvede il Settore Foreste A1614A mediante proprio personale avente adeguate competenze professionali.

### 2 – PRESENTAZIONE / TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Alla fase di presentazione delle domande di sostegno delle attività da svolgersi a titolarità regionale provvede il Settore Foreste A1614A.

Il Settore responsabile per la fase di presentazione delle domande di sostegno assume anche l'onere dell'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte e della costituzione del fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente attraverso il servizio "PSR 2014-2020", pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it/>, nella sezione "Agricoltura".

Alla domanda di sostegno deve essere allegata la relazione progettuale, che deve contenere i seguenti elementi:

- descrizione delle attività proposte, con analisi della loro rispondenza alle finalità dell'Operazione, inquadramento nel contesto di riferimento e analisi dei fabbisogni delle priorità rilevate;
- valutazione economica delle attività proposte, con esaustiva giustificazione dei costi applicati;
- cronoprogramma delle attività.

### 3 – ISTRUTTORIA

3.1 - Alla fase di istruttoria delle domande di sostegno delle attività da svolgersi a titolarità regionale provvede il Settore Sviluppo della Montagna A1615A mediante proprio personale avente adeguate competenze professionali.

3.2 - Lo scopo della fase istruttoria di ammissibilità, ai sensi anche di quanto stabilito dal reg. (UE)1306/2013 e dal reg. (UE) 809/2014, è verificare, per quanto di pertinenza di ogni singola domanda:

- l'ammissibilità del beneficiario;
- l'ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi all'operazione oggetto della domanda di sostegno;
- il rispetto dei criteri di selezione fissati nell'Allegato A della DGR 80-6272 del 22.12.2017;
- la ragionevolezza delle spese proposte, mediante ricorso a costi di riferimento (prezziario, prezzi di mercato, ecc.), oppure raffronto tra offerte diverse e indipendenti (minimo 3 offerte; nel caso in cui ciò non sia possibile deve essere fornita idonea giustificazione tecnica), oppure accurato esame da parte di un comitato di valutazione.

3.3 - Al fine di prevenire situazioni di conflitto d'interesse il personale che interviene nella procedura di istruttoria non deve avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3.4 - La fase di istruttoria si conclude entro 30 giorni dall'avvio del procedimento con una Determinazione della struttura competente, con l'approvazione dei progetti e l'ammissione a finanziamento.

#### 4 – VARIANTI

Il beneficiario può presentare domanda di variante, dopo che la propria pratica sia stata ammessa al sostegno. L'istruttoria sulla domanda di variante prevede le medesime verifiche previste per la domanda di sostegno, compresa quella relativa ai punteggi assegnati per i vari criteri di selezione. In particolare, qualora le modifiche degli interventi o delle spese indicate nella domanda di variante comportino una riduzione dei punteggi assegnati, occorre verificare che il punteggio rideterminato sia superiore a quello minimo previsto dai criteri di selezione. In tal caso l'importo di spesa ammesso ed il contributo concesso così rideterminati costituiranno la nuova ammissione. Se ciò non avvenisse, la domanda deve essere respinta ed il sostegno precedentemente concesso revocato.

L'istruttore sulla domanda di variante può essere il medesimo che ha istruito la domanda di sostegno ma non potrà eseguire alcuno dei controlli successivi.

#### 5 – ACCONTI

Il beneficiario ha facoltà di richiedere acconti in numero massimo di tre, ma in ogni caso in modo che la somma tra gli acconti ricevuti non superi l'80% del contributo. Ogni acconto può essere richiesto in relazione ad un avanzamento lavori corrispondente alla consegna di uno o più prodotti identificabili e verificabili: i prodotti possono essere di tipo "documentale" (es. studi di fattibilità e di progettazione dell'infrastruttura) o di tipo informatico (es. banche dati, servizi informativi), purchè siano completi o disponibili online.

#### 6– PROROGHE

Il beneficiario può presentare domanda di proroga motivata anche mediante presentazione di documentazione giustificativa. La domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza prevista all'ammissione a finanziamento del progetto.

#### 7– SALDO

A conclusione delle attività, entro la scadenza prevista all'ammissione a finanziamento del progetto, il beneficiario trasmette la domanda di pagamento di saldo, unitamente a:

- relazione illustrante la conformità dell'operazione rendicontata con quanto ammesso a finanziamento;
- documentazione dei costi sostenuti, attestante la congruità delle spese effettivamente sostenute e dei pagamenti effettuati.

Per il principio di separazione delle funzioni, chi ha partecipato all'istruttoria delle domande di sostegno per l'ammissibilità (ammissione al sostegno e/o variante) non può partecipare all'istruttoria delle domande di pagamento.

#### 8– ALTRE INDICAZIONI

Per tutto quanto non espressamente dettagliato dalle presenti modalità organizzative si fa riferimento al "Manuale delle procedure controlli e sanzioni - Misure non SIGC" approvato dal ARPEA con Determinazione n. 155/2016 del 03.08.2016 e successive revisioni.